

MOZIONE

Petizione: inserire nella Legge organica comunale (LOC) un articolo analogo all'art. 84 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

dell'11 marzo 2019

Il diritto di petizione è il diritto di presentare una richiesta scritta a un'autorità competente. Una petizione può assumere la forma di domanda, suggerimento o reclamo.

Secondo l'art. 33 della Costituzione federale, chiunque ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.

La petizione, che sia lanciata in forma cartacea oppure online, non ha un valore giuridico in sé. L'autorità a cui essa è rivolta è tenuta a prenderne atto, ma non ha l'obbligo di rispondere.

In data 31 luglio 2018 la sottoscritta, unitamente a 91 altre persone, ha consegnato alla cancelleria comunale di Bellinzona una petizione contro lo sparo di fuochi d'artificio e simili; non ne ho poi saputo più niente.

In data 18 febbraio u.s. ho chiesto che fine avesse fatto la petizione e mi è stato semplicemente risposto che la stessa non era mai stata ricevuta in cancelleria comunale.

Ho dovuto mandare copia della ricevuta che, fortunatamente, mi ero fatto rilasciare.

In data odierna, dietro ulteriore richiesta, la cancelleria comunale di Bellinzona mi informa che ha finalmente trovato la petizione.

Per evitare che tutto quanto vergognosamente successo alla sottoscritta accada ad altre persone e ad altre petizioni, magari con centinaia di firme raccolte, chiedo che anche a livello comunale si proceda con la presa a carico della petizione come succede a livello cantonale – art. 84 LGC –, inserendo nella LOC un articolo analogo.

Patrizia Ramsauer